
LA FISCALITÀ DEL GIOVANE MEDICO



IL MEDICO LAVORATORE DIPENDENTE

L'esercizio della professione del medico con un contratto di lavoro subordinato, produce fiscalmente un **reddito di lavoro dipendente**, tassato alla fonte dal sostituto d'imposta/datore di lavoro

L'attività può essere svolta direttamente nei confronti del paziente:

- nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private
- nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche, oltre però il normale orario di lavoro (come attività *intramoenia*)
- nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche da parte di medici specializzandi, sulla base di convenzioni stipulate con le Università

IL MEDICO LAVORATORE AUTONOMO

I medici che svolgono abitualmente l'attività professionale in maniera autonoma, anche se non esclusiva, sono inquadrati dall'ordinamento tributario come esercenti arti e professioni e producono **reddito di lavoro autonomo** contemplato dagli articoli 53 e 54 del Tuir.

L'attività può essere svolta:

- direttamente nei confronti del paziente nell'ambito di uno studio privato;
- come attività *extramoenia*, quando i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) utilizzano strutture o studi privati per svolgere la libera professione;
- a favore di strutture sanitarie private di terzi;
- mediante un rapporto di convenzionamento con le Aziende sanitarie locali (ASL).

REGIME FORFETARIO



Aprire LA PARTITA IVA ?

Come funziona il REGIME FORFETTARIO



II REGIME FORFETTARIO caratteristiche

- Imposta agevolata
- Regime semplificato
- Bassi costi di gestione

 **agenzia**
Entrate



PERCHE' CONVIENE?

Il Regime Forfetario è l'unico regime semplificato ad oggi opzionabile
Il Regime è stato introdotto dalla Legge di Stabilità n. 190/2014 e
è stato successivamente modificato in più occasioni

NO contabilita'

Imposta 5% -15%

NO Ritenuta e IVA

Chi può aderire?

Le persone fisiche che nell'anno precedente:

✓ Abbiamo conseguito ricavi - cioè percepito **compensi**, ragguagliati ad anno - non superiori a **85.000 euro (novità 2023)**;

✓ Abbiamo sostenuto spese per un ammontare complessivo non superiore a **20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori**, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati.

✓ Abbiamo percepito redditi di **lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per un importo INFERIORE ad euro 30.000**; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato

✓ Non svolgano attività **prevalentemente** nei confronti di **datori di lavoro o di soggetti che sono stati ex datori di lavoro** nei due anni precedenti

✓ **Non possono aderire**: i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o che controllano direttamente o indirettamente una Srl che svolge attività riconducibile a quella del soggetto forfettario.

Codici attività ATECO

classificazione attività economiche

Codice attività ATECO 2007	Settore	Limiti compensi	Coeff. redditività
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	85.000	78%

Progressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Coefficiente di redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41-42-43) – (68)	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	(64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88)	78%
9	Altre attività economiche	(01-02-03) – (05-06-07-08-09) – (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (49-50-51-52-53) – (58-59-60-61-62-63) – (77-78-79-80-81-82) – (84) – (90-91-92-93) – (94-95-96) – (97-98) – (99)	67%

LIMITE REDDITO

RICAVI < 85.000

ATTENZIONE
ragguagliato all'anno!

Contribuente in regime forfetario nel 2023

Ricavi/compensi fino a
85.000 euro

Resta forfetario nel 2024

Ricavi/compensi
fino a 100.000 euro

Resta forfetario nel corso
del 2023. Esce dal regime
nel 2024


Ricavi/compensi
oltre 100.000 euro

Esce dal regime nel 2023.
Applica l'IVA a partire dalle
operazioni effettuate che
comportano il superamento
della soglia di 100.000 euro

LAVORATORI DIPENDENTI

Reddito < 30.000

Possono Aderire?




SOLAMENTE lavoratori dipendenti e pensionati che abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente e assimilato nell'anno precedente **non superiore a 30.000** euro.

Un dipendente privato può aprire la partita IVA, mantenendo in essere il proprio lavoro dipendente (salvo accordi differenti).

Un dipendente pubblico può aprire partita iva se autorizzato dall'Ente.

FARE COMUNQUE ATTENZIONE AL CONTRATTO!

-RICAVI
-REDDITO
-IMPOSTA



RICAVI: SOMMA COMPENSI PERCEPITI NELL'ANNO (SOMMA FATTURE INCASSATE NELL'ANNO)

REDDITO: RICAVI X 78%

IMPOSTA: (REDDITO – CONTRIBUTI PAGATI) X 15% (o 5%)

ATTENZIONE: PRINCIPIO DI CASSA



IMPOSTA 5%

PER I PRIMI 5 ANNI SE:

- ✓ Il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti all'apertura della partita IVA, un'altra attività di impresa, artistica o professionale (anche in forma associata o familiare);
- ✓ L'attività da esercitare non costituisce - in nessun modo - una **mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta** (sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività precedente consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni).
- ✓ Qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello di riconoscimento del suddetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime in oggetto (attualmente 85.000 euro).

ESEMPIO



	Regime Forfetario (agevolazione primi 5 anni di attività)
Compensi	10.000 euro
Spese	5.000 (non deducibili)
Reddito imponibile lordo	$10.000 * 78\% = 7.800$ (applicazione coefficiente di redditività professionisti)
Contributi previdenziali	1.000 euro (ipotesi contribuzione Enpam)
Reddito imponibile netto	$7.800 - 1.000 = 6.800$ euro
Aliquota imposta sostitutiva	5%
Imposta sostitutiva	$6.800 * 5\% = 340$ euro


SEMPLIFICAZIONI

PRINCIPALI SEMPLIFICAZIONI

- NON SI APPLICA L'IVA
- NON SI APPLICA LA RITENUTA D'ACCONTO
- NON SI TENGONO REGISTRI CONTABILI
- CALCOLO IMPOSTA FORFETARIO
- Numerare e conservare le fatture (acquisto e vendita)

Altro ...

- Esclusione dall'IRAP;
- Possibilità di sostenere spese per l'impiego di lavoratori nel limite dei 20.000 euro lordi annui.
- Esclusione dall'applicazione degli ISA (ex studi di settore).
- Certificare i corrispettivi.



CAUSE DI ESCLUSIONE

a) I soggetti che si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA** o di regimi forfettari di determinazione del reddito. Nella fattispecie, non sono compatibili i regimi speciali IVA riguardanti le seguenti attività:

b) **I soggetti non residenti**, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea,

c) I soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di **cessione di fabbricati** e relative porzioni o di terreni edificabili



Cause di esclusione più frequenti

e) I soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

Se si chiude il rapporto di lavoro dipendente ENTRO il 31/12, l'anno successivo posso accedere al Regime

d) I soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o a società a responsabilità limitata

N.B. Se cedo la quota della società posso **successivamente** accedere al regime (anche nel corso dello stesso periodo di imposta)

ATTENZIONE!

Durante il Regime Forfettario se non possiedo altri redditi **non posso dedurre oneri personali** (es spese mediche, interessi mutuo prima casa)

COSA INDICARE NELLA FATTURA



- **NUMERAZIONE FATTURE** le fatture devono essere numerate in ordine cronologico; la fattura n.2 deve avere data successiva (o medesima data) della n.1
- **ALL’INIZIO DI CIASCUN ANNO** ripartire con la numerazione dalla fattura n.1 (facoltativo ma comodo).
- **INDICARE IN FATTURA** l’appartenenza al regime: indicare in calce **“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – REGIME FORFETTARIO”**.
- Applicare marca da bollo di 2 euro sulle fatture emesse di importo superiore a 77,47- riportando questa dicitura: **“Imposta di bollo assolta sull’originale”**.
- Indicare la propria intestazione : nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, partita iva
- Indicare i dati del destinatario: nome, cognome , indirizzo, codice fiscale, partita iva (se ce l’ha) **(IMPORTANTE INDICARE CF E P.IVA CORRETTI!!)**
- Indicare descrizione dettagliata della prestazione e l’importo



LA FATTURA ELETTRONICA

L'articolo 1 del Dlgs 127/2015 prevede, al terzo comma: l'obbligo di emettere esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Al contempo, era stabilito l'esonero da tale obbligo per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto:

1. regime di vantaggio
2. regime forfettario

❖ L'articolo 18 del D.L. n. 36/2022 ha riformulato l'art.1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, **abrogando l'esonero dell'obbligo di fatturazione elettronica** per :

- Contribuenti forfettari (articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014)
- Soggetti in regime di vantaggio (D.L. 98/2011)

QUANDO?

Non sono previste date intermedie, si possono verificare solo due situazioni:

1. se la soglia di 25.000 euro di compensi è stata superata nel 2021, si parte dal 1°luglio 2022;
 2. in tutti gli altri casi, la partenza è rimandata al 1°gennaio 2024.
- ❖ Se La soglia fissata non viene superata in relazione al 2021, l'obbligo scatta dal 2024, indipendentemente dal livello di ricavi/compensi del 2022 e del 2023.
 - ❖ Resta sempre fermo l'utilizzo obbligatorio della fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione
 - ❖ Esenzione della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie, che oggi vengono registrate con il Sistema Tessera Sanitaria (STS) **fino alla fine del 2023.**

*Grazie per
l'attenzione!!*

Monica Narlini
Dottore Commercialista
Padova